



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:

Dott. Elvira	Buzzelli	Presidente
Dott. Giancarlo	De Filippis	Consigliere
Dott. Barbara	Del Bono	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di impugnazione iscritta al n.670/2015 R.G.A.C., promossa da
MAGI GAS IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Vitali,

APPELLANTE

Contro

I.C.S. DI STANCHIERI QUINTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietti,

APPELLATO

per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato in Teramo dal Collegio
composto dall'Ing. Alfonso Marcozzi, Ing. Giorgio Bartoloni e Ing. Saverio
Caravelli in data 3 dicembre 2014.

All'udienza tenutasi il 9 aprile 2019 le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte
nel verbale.



FATTO E DIRITTO

Con lodo arbitrale pronunciato in Teramo in data 3 dicembre 2014, il Collegio Arbitrale decideva in merito a controversia insorta tra Magi Gas Impianti s.r.l. e I.C.S. di Stanchieri Quintino s.r.l. in relazione a contratto di appalto tra loro stipulato in data 30 agosto 2006. Con tale contratto la ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. concordava la realizzazione di impianto di distribuzione stradale di GPL da parte della Magi Gas Impianti s.r.l., come da offerta commerciale di quest'ultima per un importo pari ad euro 157.000,00 più Iva.

L'impianto veniva realizzato nell'anno 2006, completato e collaudato nell'agosto 2008 e consegnato in data 12 settembre 2008. Nel marzo 2009 la ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. segnalava dei malfunzionamenti e la Magi Gas Impianti provvedeva a ripristinare il funzionamento della pompa asseritamente difettosa e poi a sostituirla. In seguito a tali controversie fra le parti su lamentati difetti dell'opera svolta e delle pompe installate, la ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. non adempiva al pagamento di alcune somme già fatturate da Magi Gas Impianti s.r.l. e pertanto quest'ultima chiedeva ai sensi della clausola 15 del contratto tra le parti la soluzione della controversia a mezzo formazione di Collegio Arbitrale, mediante ricorso al Tribunale di Teramo per la scelta del terzo arbitro.

La Magi Gas Impianti s.r.l. chiedeva che il Collegio Arbitrale che venisse rigettata ogni eccezione di decadenza sollevata dalla controparte in quanto l'opera era stata accettata ed i vizi erano stati tardivamente denunciati oltre i termini di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e chiedeva condanna della ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. al pagamento della somma di euro 33.910,00 o di quella diversa accertata con vittoria di spese.

Si costituiva nel procedimento arbitrale la ICS s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda e, affermata la sussistenza di danni arrecati dal malfunzionamento della pompa installata, la condanna del ricorrente al risarcimento danni pari a circa euro 55.000,00 o diversa valutazione da determinarsi a mezzo CTU. Dopo varie udienze con depositi di memorie, documenti e richieste istruttorie, previa sostituzione di un componente del Collegio, all'udienza del 22 maggio 2014 il Collegio si riservava la



decisione del lodo e con ordinanza del 22 maggio 2014 il Collegio chiedeva alla ICS s.r.l. la presentazione di ulteriore documenti, quindi pronunciava lodo arbitrare in data 3 dicembre 2014.

- 1) **Il Lodo arbitrare.** Con il lodo emesso in data 3 dicembre 2014 il Collegio accoglie per quanto di ragione la domanda della Magi Gas Impianti s.r.l. e condanna la ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. al pagamento della somma di euro 22.320,00 oltre interessi moratori: accoglie parzialmente la domanda risarcitoria della ICS s.r.l. e condanna la Magi Gas Impianti s.r.l. al pagamento della somma di euro 26.453,40; rigetta tutte le altre domande; pone a carico del ricorrente le competenze degli arbitri nelle quote del 40% per il Presidente e del 30% per ciascun Arbitro, oltre alle spese del Segretario ed a carico di entrambe le parti le spese di funzionamento del Collegio; compensa le spese legali.
- 2) **Impugnazione.** Avverso il predetto lodo arbitrare proponeva impugnazione la MAGI GAS IMPIANTI S.R.L. per i seguenti motivi:
 - 2.1) Nullità per violazione del contraddittorio ex art. 829 n.9) c.p.c. e violazione delle regole del diritto in relazione all'art. 115 c.p.c.

Rileva la parte che il Collegio, dopo la chiusura dell'istruttoria "senza coinvolgere la Magi Gas Impianti s.r.l., richiede con pec 22 maggio 2014 a controparte documenti d'integrazione della richiesta danni, senza rimettere la causa in istruttoria, senza nessun contraddittorio e utilizza tali dati per la decisione in relazione alle statuizioni di danno e compensazione del credito e condanna alle spese. Il vizio alla base della motivazione emerge dal fatto che sulla quantificazione degli importi dovuti il ricorrente aveva rilevato la carenza di prova, carenza colmata dalla richiesta di documenti da parte del Collegio in violazione del principio del contraddittorio. Inoltre il Collegio, in violazione delle norme sulle prove e senza sottoporre nulla al contraddittorio delle parti, si era pronunciato anche in base ai dati di vendita del GPL nella provincia, acquisendone autonomamente i dati.
 - 2.2) Nullità del lodo per violazione dell'art.829 comma 3 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 115 c.p.c. in relazione all'erronea applicazione del principio di non contestazione. Rileva il ricorrente che il Collegio attribuisce la responsabilità del



mal funzionamento della pompa ad un suo difetto strutturale, dimenticando che controparte non aveva mai contestato di aver appaltato la costruzione dell'impianto secondo un progetto della Q8, per la vendita di prodotti Q8 e con pompe di capitolato Q8. Pertanto errando nell'applicazione delle regole sulla valutazione delle prove il Collegio aveva addossato la responsabilità di difetti di costruzione in realtà mai contestati nei progetti e pompe indicate dalla Q8.

2.3) Nullità per violazione di legge in riferimento all'art. 91 c.p.c. con la erronea non compensazione e l'eccessività delle spese liquidate.

Si costituiva innanzi alla Corte d'Appello la ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stati sollevati motivi di gravame che non rientrano tra quelli per i quali era prevista la nullità ex art. 829 c.p.c. e comunque chiedendone il rigetto con vittoria d spese.

3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene infondato l'appello per le ragioni che seguono.

Il lodo impugnato non appare in alcun modo aver violato il principio del contraddittorio e pertanto essere incorso nella nullità prevista dall'art. 829 n. 9 c.p.c. In particolare deve ricordarsi come per costante orientamento giurisprudenziale "il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale; esso deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 nono comma c.p.c." (Cass. Sent. n. 17099 del 10 luglio 2013). Ancora la Suprema Corte ha chiarito che "anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio – il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti – non è un vizio formale ma di attività; sicchè la nullità che ne scaturisce ex art. 829 n. 9 c.p.c. e che ne determina, con l'invalidità dell'intero



giudizio, quella derivata dalla pronuncia definitiva, implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo inoltre alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo” (Cass. Sent. n. 2201 del 31 gennaio 2007).

Nel caso di specie, all’udienza del 22 maggio 2014 il Collegio Arbitrale assumeva a decisione la controversia e si riservava, quindi emetteva ordinanza in pari data 22 maggio 2014 con la quale chiedeva alla ICS di Stanchieri Quintino s.r.l. la produzione di alcuni documenti “accessori” al fine “dell’espletamento di una più accurata valutazione ed analisi tecnica della fattispecie”, indicando analiticamente tali documenti e concedendo termine fino al 10 giugno 2014 per la produzione. Stabiliva infine la comunicazione “alle parti” della suddetta ordinanza.

Alla luce della libertà delle forme del procedimento arbitrale, deve ritenersi valida e legittima l’attività posta in essere dal Collegio arbitrale con l’ordinanza del 22 maggio 2014 e non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio e compressione del diritto di difesa, in quanto i documenti richiesti sono indicati come “accessori” ai fini del decidere, viene specificata la funzione degli stessi e vengono indicati in modo analitico e soprattutto l’ordinanza viene comunicata ad entrambe le parti, che sono pertanto poste a conoscenza di quanto stabilito, ben potendo argomentare al riguardo, qualora ve ne fosse stata necessità.

Al riguardo non risulta peraltro che vi sia stata alcuna critica nel merito dei documenti richiesti, né in ordine all’autenticità degli stessi, né in ordine al contenuto o utilizzo, critica non riportata nemmeno nel presente atto d’impugnazione.

Pertanto alcuna violazione del principio del contraddittorio viene ravvisata nell’operato del Collegio ed alcun conseguente motivo di nullità.

Anche in relazione all’aver fatto riferimento il Collegio arbitrale ai dati di vendita del GPL nella Provincia, non risulta aver violato i diritti di difesa delle parti, ben potendo l’organo giudicante trarre elementi per la formazione del proprio libero convincimento da fatti notori conosciuti o conoscibili dal giudicante stesso.

Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione se ne ravvisa l’inammissibilità traducendosi in eccezioni relative a violazioni di regole processuali di valutazione



delle prove e di regolamentazione delle spese, quindi regole di diritto relative al merito della controversia, non previste come motivi di impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c.

In particolare l'art. 829 comma terzo c.p.c. prevede che l'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente prevista dalle parti o dalla legge o se vi sia contrarietà all'ordine pubblico. Nel caso di specie la clausola arbitrale di cui all'art. 15 del contratto di appalto non prevede la possibilità di impugnazione per violazione di regole di diritto sul merito della controversia e non si verte in alcuna ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico, sicchè deve concludersi per inammissibilità dei relativi motivi di impugnazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta eccezione per la fase istruttoria non svolta in questo grado di giudizio.

Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MAGI GAS IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato in Teramo in data 3 dicembre 2014, nei confronti di ICS DI STANCHIERI QUINTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

Rigetta l'impugnazione;



Condanna l'impugnante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 6.615,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.

Dichiara che l'impugnante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il Consigliere rel.

Dott. Barbara Del Bono

Il Presidente

Dott. Elvira Buzzelli

